

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA (Documento aperto)

**Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109 del 30/10/2023 appendice agli altri
regolamenti relativi ad attività negoziale già approvati**

Art. 1 – Istituzione

È istituito presso l'Istituto Comprensivo POSATORA PIANO ARCHI d ANCONA, l'Albo dei Fornitori. L'Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare i soggetti qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria attualmente vigente. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento. Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori.

Art. 2 – Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 3 – Categorie merceologiche per l'acquisto di beni e servizi

In relazione ad acquisti effettuati presso società, ditte, enti, associazioni, cooperative, fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali i soggetti possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1. assicurazione alunni e personale;
2. arredi e attrezzature per ufficio;
3. arredi scolastici;
4. attrezzature e sistemi informatici;
5. altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);
6. accessori per uffici;
7. accessori per attività sportive e ricreative;
8. carta, cancelleria, stampati;
9. contratti di assistenza software e hardware;
10. grafica e tipografia per stampati;
11. materiale di consumo informatico elettronico;
12. materiali di facile consumo (toner, cartucce etc);
13. materiale di pulizia;
14. materiale igienico/sanitario;
15. materiale antinfortunistico;
16. materiale di facile consumo per attività didattiche;
17. manutenzione macchine e attrezzature, hw e sw;
18. manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature;
19. materiali e strumenti tecnico specialistici;

20. materiale informatico e software;
21. noleggio macchinari o altri beni;
22. organizzazione viaggi d'istruzione;
23. servizio trasporto per visite guidate;
24. servizio di sicurezza e salute;
25. servizio di medicina del lavoro;

Art. 4 – Categorie di prestazioni d'opera

Fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie per le quali gli esperti prestatori d'opera possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1. sicurezza e salute;
2. medicina del lavoro;
3. psicologia e pedagogia;
4. assistenza alla persona;
5. creatività (teatro, musica, arte, ecc.);
6. lingue straniere;
7. sport;
8. esperti in varie materie a supporto della didattica.

Art. 5 - Requisiti richiesti

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm. in relazione a: a) idoneità professionale; b) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto; c) non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm. ed in particolare di:

- non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni; ← non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; ← non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 6 – Modalità di iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta con firma digitale dal legale

rappresentante (o da suo delegato), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email:anic81800a@pec.istruzione.it. dalla data di pubblicazione fino al 31/08/2024. Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire in relazione alle categorie merceologiche di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 7 – Documentazione da allegare all'istanza

I soggetti che intendono essere iscritte all'Albo Fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);
- DURC di data non anteriore a tre mesi; ↔
- informativa ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016E e dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente sottoscritta (allegato C) ;

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta. La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 8 – Accoglimento dell'istanza

I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell'Albo fornitori dell'Istituto Comprensivo "POSATORA PIANO ARCHI" di ANCONA, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto. La scuola comunicherà a mezzo email il solo rigetto della domanda ai soggetti esclusi dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre ai soggetti iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione. Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà ai soggetti le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate. In ordine alla verifica delle forniture e delle prestazioni si procederà secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

Art. 9 – Validità dell'iscrizione all'Albo fornitori e aggiornamenti

I soggetti rimarranno iscritti nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione. L'Albo dei Fornitori sarà integrato e aggiornato annualmente con avviso di rinnovo pubblicato nel sito della scuola di norma nel periodo maggio/giugno, inserendo i nuovi soggetti che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti già iscritti. All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento. All'iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 10 – Causa di mancata iscrizione

Sono causa di mancata iscrizione:

- a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione alle esigenze dell'Ente;
- c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Art. 11 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:

- irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
- condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
- fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;

- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- mancata risposta, più di una volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Albo;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'Impresa. L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

Art. 12 – Obbligo delle Ditte

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

Art. 13 – Scelta del fornitore

Con riferimento a ciascuna categoria l'Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell'importo di gara, nel rispetto dei principi di:

- a) economicità;
- b) efficacia;
- c) tempestività;
- d) correttezza;
- e) libera concorrenza;
- f) non discriminazione e di parità di trattamento;
- g) trasparenza e pubblicità;
- h) proporzionalità;
- i) rotazione

Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o adottando il sistema della rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di iscrizione all'Albo. L'inclusione all'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi. L'albo dei fornitori può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.. Nel caso in cui l'albo non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere i soggetti da invitare tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperiti sul mercato.

Art. 14 – Commissione

L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo Fornitori e l'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti è effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (allegato C).

Art. 16 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei fornitori è disponibile sul sito dell'Istituto: <https://www.icposatorapianoarchi.edu.it>